



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010

Regolamento dell'Organismo "Mediazioni Sapienza s.r.l."

I. Procedimento di mediazione

- 1) - Istanza di mediazione
- 2) - Istanza congiunta
- 3) - Spese di avvio della mediazione
- 4) - Formazione del fascicolo
- 5) - Diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento
- 6) - Designazione del mediatore e comunicazione dell'incontro di mediazione
- 7) - Avvisi contenuti nella comunicazione di fissazione dell'incontro di mediazione
- 8) - Divieto di comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore
- 9) - Durata massima del procedimento
- 10) - Dovere di riservatezza
- 11) - Tutela della privacy

II. Incontro di mediazione

- 12) - Durata media della procedura di mediazione e forma della trattazione
- 13) - Sede della mediazione
- 14) - Partecipazione delle parti alla mediazione
- 15) - Svolgimento dell'incontro di mediazione
- 16) - Verbale di mediazione
- 17) - Omologa del verbale di accordo
- 18) - Proposta del Mediatore
- 19) - Scheda di valutazione

III. Spese per la procedura di mediazione

- 20) - Principi generali
- 21) - Criteri di determinazione delle spese di mediazione
- 22) - Ausilio di esperti per cause di particolare complessità tecnica

IV. Mediatore: funzioni e designazione

- 23) - Ambito di operatività del Mediatore
- 24) - Designazione del Mediatore
- 25) - Obblighi del Mediatore
- 26) - Elenco dei Mediatori



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010

V. Accordi di collaborazione e mediazione telematica

27) - Accordi di collaborazione

28) - Mediazione telematica

VI. Criteri e principi di redazione del Regolamento

29) - Principi generali e codice etico

VII. Allegati

A. Tabella delle spese di mediazione

B. Modello Scheda di valutazione

C. Codice europeo di condotta dei mediatori del 2 luglio 2004(IT)

I. Procedimento di mediazione

1. Istanza di mediazione - Il soggetto (persona fisica o giuridica) che intenda attivare la procedura di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 del D.lgs. 28/2010 e di cui al presente regolamento deve presentare domanda depositando apposita istanza nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, indirizzata a "Mediazioni Sapienza s.r.l.", via e-mail, o a mezzo posta, o con deposito effettuato direttamente presso la sede Legale di "Mediazioni Sapienza s.r.l." Via Miranese n. 255, 30174 Mestre (VENEZIA) o presso altra sede periferica dello stesso.

La domanda può essere redatta sul modulo reperibile sul sito web di "Mediazioni Sapienza s.r.l." (www.mediazionisapienza.it).

Le comunicazioni effettuate da "Mediazioni Sapienza s.r.l." sono finalizzate esclusivamente a consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione e possono avvenire anche informalmente ex articolo 8, comma 1, D.lgs. 28/2010; pertanto, la parte istante che abbia interesse alla produzione tempestiva di effetti quali, ad esempio, l'interruzione della prescrizione o l'impedimento della decadenza, dovrà provvedere, a propria cura, ad effettuare idonea comunicazione della domanda di mediazione alle altre parti.

2. Istanza congiunta - Le parti possono presentare anche domanda congiunta e contestuale di mediazione. La domanda di mediazione congiunta può contenere l'indicazione di uno o più mediatori, scelti tra quelli ricompresi nell'elenco dei mediatori di "Mediazioni Sapienza s.r.l.", ai fini della sua eventuale designazione.

3. Spese di avvio della mediazione - Al momento del deposito della domanda di mediazione, la parte istante deve depositare le spese di avvio di € 40,00 IVA esclusa per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di € 80,00 IVA esclusa per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate.

Qualora più soggetti rappresentino un unico centro d'interessi si considerano un'unica parte e quindi le spese dovute per la mediazione sono dovute una sola volta e vanno divise tra tutti i soggetti considerati un'unica parte. Resta fermo, in ogni caso, il vincolo di solidarietà tra le parti. Quando la mediazione è

Pagina 2 di 18

Sede Legale: Mediazioni Sapienza s.r.l. - Via Miranese, 255 - 30174 Mestre (VE)

segreteria@mediazionisapienza.it

www.mediazionisapienza.it

Iscrizione Registro Imprese di Venezia REA VE - 361044 C.F. - P.IVA 04050770272

tel. 041 - 2438314

PEC: organismo@pec.mediazionisapienza.it

Cap.Soc. € 10.000,00 i.v.



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010

condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non e' dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

4. Formazione del fascicolo - "Mediazioni Sapienza s.r.l.", verificata la completezza della domanda e l'avvenuta corresponsione delle somme dovute per l'avvio della mediazione, forma il fascicolo del procedimento in cui inserisce la domanda della parte ed i successivi atti del procedimento ed assegna a ciascuna domanda di mediazione un numero di identificazione progressivo, provvedendo ad iscrivere la procedura nell'apposito registro degli affari di mediazione. Il fascicolo si compone di tanti sottofascicoli quante sono le parti (nei quali è inserita la documentazione di parte riservata); di un fascicolo, contenente la documentazione del procedimento e di un fascicolo contenente l'eventuale documentazione di parte della quale è stata autorizzata la comunicabilità alle altre parti.

5. Diritto di accesso - Fermo quanto previsto al successivo punto 10 del presente Regolamento in tema di obbligo della riservatezza, è garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione da esse depositati nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

6. Designazione del mediatore e comunicazione del primo incontro di mediazione - Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile dell'Organismo. I mediatori inseriti nell'elenco dell'Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18 del D.M. 180/2010 modificato con D.M.145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente (ai propri mediatori e a quelli iscritti in altri Organismi) il tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del D.M. 145/2011.

In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione. L'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) a

Pagina 3 di 18



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010

valutare il grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione.

Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo. Successivamente alla formazione del fascicolo, "Mediazioni Sapienza s.r.l." procede alla designazione del mediatore cui è richiesta l'accettazione dell'incarico e la sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità. Ferma restando la previsione di cui al punto 2 del presente Regolamento, anche le parti che non abbiano presentato istanza di mediazione congiunta possono concordare l'indicazione di uno o più mediatori, scelti tra quelli ricompresi nell'elenco dei mediatori di "Mediazioni Sapienza s.r.l.", ai fini della sua eventuale designazione.

Avuta notizia dell'accettazione dell'incarico e della sottoscrizione della dichiarazione di imparzialità da parte del mediatore, "Mediazioni Sapienza s.r.l." invia comunicazione a tutte le parti della designazione del mediatore e della data del primo incontro.

Le parti acconsentono, salva espressa indicazione contraria, alla fissazione del primo incontro in un termine non superiore a quello previsto dall'articolo 8, D.lgs. 28/2010; le parti possono richiedere un differimento della data individuata dall'organismo per il primo incontro attraverso comunicazione inviata all'organismo con considerazione che tale differimento non comporterà alcuna proroga dei termini di durata massima del procedimento previsti dall'articolo 6, D.lgs. 28/2010.

Ai fini del decorso del termine per la fissazione dell'incontro, la domanda si considera depositata quando è completa degli elementi minimi di cui al punto 1 del presente Regolamento e della prova dell'avvenuto pagamento delle somme dovute per l'avvio della mediazione.

L'Organismo non è responsabile del decorso dei termini di prescrizione e/o decadenza, se la parte che attiva la procedura di mediazione "Parte Istante", non solo attende l'approssimarsi del limite per procedere al deposito della domanda, ma altresì, omette in tutto od in parte qualsiasi segnalazione in tal senso, demandando alla stessa l'onere di farsi "Parte Attiva" con ogni mezzo idoneo, per effettuare la comunicazione alla "Parte Convocata". E' altresì responsabilità delle Parti, tutto ciò che possa comportare esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze per motivi che non siano stati segnalati dalle "Parti" all'Organismo al momento del deposito dell'Istanza od al momento della sua Adesione.

7. Avvisi contenuti nella comunicazione di fissazione dell'incontro di mediazione - Con la comunicazione della fissazione dell'incontro di mediazione tutte le parti sono, altresì, avvisate che: (1) la mancata adesione al procedimento di mediazione e/o la mancata partecipazione - senza documentare un giustificato motivo - alle sedute di mediazione non interrompe il procedimento che avrà comunque luogo; (2) dalla mancata

Pagina 4 di 18



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010

partecipazione, senza documentazione di un giustificato motivo, al procedimento di mediazione il giudice può desumere, ex articolo 8, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010, argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, condannando la stessa, se costituita, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio; (3) qualora anche una sola parte sia presente alle sedute di mediazione, e ne faccia richiesta, il mediatore può formulare, ove possibile allo stato degli atti, una proposta di conciliazione ai sensi dell'articolo 7, D.M. 180/2010; (4) la proposta di conciliazione formulata dal mediatore è comunicata a tutte le parti per iscritto affinché, entro sette giorni, le parti facciano pervenire per iscritto l'accettazione o il rifiuto della proposta; (5) in mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata; (6) in caso di successivo giudizio la mancata adesione alla proposta comporta gli effetti previsti dall'articolo 13, D.lgs. 28/2010 in tema di spese processuali; (7) la partecipazione al procedimento di mediazione comporta i benefici fiscali di cui all'articolo 20, D.lgs. 28/2010; (8) le parti convenute possono fare pervenire la propria allegazione e documentazione dei fatti posti a fondamento delle rispettive pretese (allegazioni e documentazione sono coperte dal vincolo della riservatezza salvo diversa indicazione della parte che effettua l'allegazione o la produzione);

(9) Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4 D.lgs. 28/2010; (10) Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4 D.lgs. 28/2010. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

8. Divieto di comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore - Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

9. Durata massima del procedimento - Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre (3) mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione determinato ai sensi del punto 5 del presente Regolamento, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della domanda nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, D.lgs. 28/2010.

10. Doveri di riservatezza - Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte

Pagina 5 di 18



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010

dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

11. Tutela della privacy - I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dei "Provvedimenti del Garante privacy sul trattamento dati sensibili e giudiziari".

II. Incontro di mediazione

12. Durata media dell'incontro di mediazione e forma della trattazione - L'incontro di mediazione si esaurisce normalmente in un unico incontro. La trattazione è, di regola, orale.

Nel caso in cui l'oggetto della mediazione non sia esaurito in un unico incontro, il mediatore fissa uno o più incontri successivi nel più breve intervallo di tempo, in modo da assicurare concentrazione ed oralità della procedura.

13. Sede della mediazione - L'incontro di mediazione si svolge presso la sede dell'organismo di mediazione denominato "Mediazioni Sapienza s.r.l.", dove è stata presentata l'istanza di mediazione, ovvero in altra sede locale indicata da "Mediazioni Sapienza s.r.l." con il consenso delle parti. Il consenso si dà per espresso, salvo dichiarazione contraria comunicata dalla parte dissenziente a "Mediazioni Sapienza s.r.l." ed alle altre parti, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di fissazione dell'incontro di mediazione.

14. Partecipazione delle parti alla mediazione – Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente.

Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia;

Le parti possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi;

Presenza Dell'avvocato

- a) Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura
- b) nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione,

Pagina 6 di 18



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010

anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010."

Ove la parte nei cui confronti è proposta la domanda di mediazione, regolarmente avvisata, non si presenti al primo incontro senza documentare giustificato motivo, ovvero non ottemperi agli obblighi di cui al presente regolamento, il mediatore dà atto, con apposito verbale, di ciò e della mancata partecipazione di tale parte al procedimento di mediazione.

15. Svolgimento dell'incontro di mediazione - Il mediatore Durante il primo incontro chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Il mediatore quindi sente le parti ed i loro avvocati, sia congiuntamente che, ove opportuno, separatamente, alternando anche più sessioni "congiunte" e sessioni "riservate" e, quindi, tenta di conciliarle.

16. Verbale di mediazione - Se è raggiunto l'accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della eventuale proposta, se formulata nei casi e come indicato negli articoli precedenti. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

17. Omologa del verbale di accordo – 1) L'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. 2) Il verbale di cui al comma 1, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. L'accordo di mediazione che accerta l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, si deve rendere pubblico col mezzo della trascrizione

Pagina 7 di 18



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010

18. Proposta del mediatore - Il procedimento di mediazione, ove le parti non raggiungano un accordo o dove l'accordo non sia possibile per la mancata partecipazione delle parti convocate dall'istante, si può concludere - a domanda anche di una sola (o dell'unica) delle parti presenti e ove possibile allo stato degli atti - con una proposta di conciliazione del mediatore resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 13, D.lgs. n. 28/2010.

E' altresì facoltà del mediatore, ove le parti non raggiungano un accordo o dove l'accordo non sia possibile per la mancata partecipazione o di parte istante o di parte convocata, ove possibile allo stato degli atti, sulla base di quanto appreso nel corso della mediazione e della documentazione prodotta dalle parti, formulare una proposta di conciliazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 13, D.lgs. n. 28/2010.

La proposta di conciliazione è comunicata a tutte le parti con rinnovo degli avvisi di cui ai n. (4), (5), (6), (9), (10) del punto 7 del presente Regolamento, per iscritto, entro venti (20) giorni dalla data dell'ultimo incontro di mediazione. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento né fondarsi sugli elementi appresi dal mediatore nelle sessioni separate.

19. Scheda di valutazione - Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda è allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

III. Spese per la procedura di mediazione

20. Principi generali - Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti, eccetto per il lavoro svolto in caso in caso di conclusione del procedimento di mediazione al 1° incontro senza raggiungimento dell'accordo. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 28/2010. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento sono al netto di I.V.A. Quando la mediazione e' condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero e' disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non e' dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

A tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena

Pagina 8 di 18



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010

di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

Le parti che chiedono un rinvio del 1° incontro o degli incontri successivi al 1° e quindi si renda necessario la riprogrammazione dello stesso dovranno corrispondere all'Organismo le spese vive documentate.

Il pagamento delle spese di mediazione e dell'avvio del procedimento, deve essere effettuato attraverso bonifico bancario alle seguenti coordinate:

BANCA FRIULADRIA Credit Agricole –

IBAN IT 55 Z 05336 36330 0000 4638 5939 – c/c n° 46385939 CIN F ABI 06345 CAB 02000 - intestato a "MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l.

21. Criteri Di Determinazione Dell'indennità (Di cui all'art 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139) –

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a. può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b. deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c. deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d. nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e. deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

Pagina 9 di 18

Sede Legale: Mediazioni Sapienza s.r.l. - Via Miranese, 255 - 30174 Mestre (VE)

segreteria@mediazionisapienza.it

www.mediazionisapienza.it

Iscrizione Registro Imprese di Venezia REA VE – 361044 C.F. - P.IVA 04050770272

tel. 041 – 2438314

PEC: organismo@pec.mediazionisapienza.it

Cap.Soc. € 10.000,00 i.v.



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
15. Le parti personalmente ovvero tramite il mandatario che abbiano espresso la volontà di iniziare la procedura di mediazione, e quindi si consideri assolto con esito positivo quanto previsto dall'art. 8,

Pagina 10 di 18



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010

comma 1, D.lgs. 28/2010, devono provvedere al pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

22. Ausilio di esperti per cause di particolare complessità tecnica - Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, previa consultazione delle parti e loro assunzione dell'obbligazione di pagamento dei compensi ad essi dovuti in conformità alle tariffe professionali o nella diversa misura concordata tra le parti e l'esperto.

IV. Mediatore: funzioni e designazione

23. Ambito di operatività del mediatore - Il mediatore esercita la propria attività nell'ambito della mediazione finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa in campo civile e commerciale, ovvero, ove possibile, delle liti in materia penale e amministrativa, su base volontaria, caratterizzata dall'assenza di poteri decisori in capo al mediatore, che interviene nella controversia al solo fine di promuovere un accordo tra le parti in condizioni di imparzialità e che presta la sua opera allo scopo di dirimere una lite già insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che comunque ne favoriscono la composizione autonoma.

24. Designazione del mediatore - La designazione del mediatore incaricato di ciascuna controversia – ove non indicato concordemente tra le parti – è compiuta da “Mediazioni Sapienza s.r.l.”.

25. Obblighi del mediatore - Il mediatore nominato che intenda accettare l'incarico deve sottoscrivere la dichiarazione di imparzialità. L'accettazione dell'incarico comporta l'assunzione dell'obbligo di astenersi in futuro dallo svolgere funzioni di difensore o di arbitro, o comunque dallo svolgere qualsiasi altra attività professionale, tra le stesse parti ed in merito alla stessa controversia, nonché l'impegno morale e giuridico di applicare e rispettare integralmente il presente regolamento, il D.lgs. n. 28/2010 ed il D.M. 180/2010, le Circolari emanate dal Ministero di Giustizia, nonché il Codice Europeo di Condotta dei mediatori.

In ogni caso il mediatore è sempre soggetto (sia con riferimento agli incarichi svolti sia con riferimento a qualsiasi informazione o notizia appresa in ragione della collaborazione con “Mediazioni Sapienza s.r.l.”) ai seguenti obblighi e divieti:

- a) il mediatore è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio;
- b) al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto altresì divieto di percepire compensi direttamente dalle parti;
- c) al mediatore è fatto obbligo di sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità secondo lo schema allegato al presente regolamento di procedura;
- d) al mediatore è fatto obbligo di informare immediatamente “Mediazioni Sapienza s.r.l.” ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'opera;

Pagina 11 di 18



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010

- e) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- f) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo "Mediazioni Sapienza s.r.l."

Su istanza di parte e per gravi motivi, "Mediazioni Sapienza s.r.l." può provvedere alla eventuale sostituzione del mediatore entro 15 giorni dal deposito della relativa istanza. Il mediatore designato deve astenersi ove ricorra una delle ipotesi di cui all'articolo 51 c.p.c. e può essere ricusato per i medesimi motivi, su istanza di una delle parti; sull'istanza provvede il Responsabile dell'Organismo.

26. Elenco dei mediatori –

1. "Mediazioni Sapienza s.r.l." cura la redazione di un elenco di mediatori che abbiano dichiarato previamente la propria disponibilità a svolgere tali funzioni per "Mediazioni Sapienza s.r.l." e che abbiano i requisiti di qualificazione ed onorabilità richiesti dal D.lgs. 28/2010, dal D.M. 180/2010 e s.m.i., nonché dal Codice di condotta europeo dei mediatori.
2. Può essere iscritto nell'Elenco, a domanda, chiunque sia in possesso dei requisiti di onorabilità e di legge previsti per l'esercizio della funzione di mediatore.
3. L'iscrizione e la permanenza e la cancellazione dei mediatori nell'Elenco di "Mediazioni Sapienza s.r.l." è a discrezione insindacabile di "Mediazioni Sapienza s.r.l." previo eventuale espletamento di una procedura di selezione teorica e pratica.
4. "Mediazioni Sapienza s.r.l." può formare separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche o competenze linguistiche.

27. Accordi di collaborazione - "Mediazioni Sapienza s.r.l." può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

28. Mediazioni per via telematica - "Mediazioni Sapienza s.r.l." consente l'accesso alla mediazione anche con modalità telematica, video conferenza, audio conferenza.

La mediazione in modalità telematica, video conferenza ed audio conferenza, è possibile solo se le parti manifestano preventivamente il loro consenso. A tal proposito l'Organismo, al fine di garantire l'assoluto rispetto della privacy e la protezione delle dichiarazioni scambiate e delle informazioni emerse, utilizza per tale modalità, la piattaforma WebEx attraverso la cloud Cisco WebEx. Tale piattaforma garantisce massimi livelli di prestazioni e sicurezza, attraverso USERNAME e PASSWORD che vengono forniti alle parti – dall'Organismo - ogni qualvolta si deve effettuare l'accesso telematico. L'USERNAME e la PASSWORD, vengono fornite mediante un "Invito" effettuato all'indirizzo di posta Certificata PEC della parte che deve partecipare all'incontro di mediazione ovvero al Legale della stessa o persona da lui Delegata, una volta verificate le credenziali ed eventuale delega alla stessa rilasciata dalla parte. La piattaforma "Cisco Identity Services Engine" gestisce la policy di sicurezza che unifica e automatizza il controllo degli accessi alla rete in modo sicuro



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010

L'Organismo, al fine di garantire l'accesso alla mediazione in modalità telematica, video conferenza e audio conferenza, è dotato di "postazione dedicata" isolata acusticamente e dotata di monitor da 40 pollici con telecamera HD, microfono panoramico e computer portatile Intel core 5 dedicato a tale attività e non connesso alla "rete Aziendale" al fine di garantire la massima sicurezza dei dati ed informazioni trattate ed al fine di evitare "Attacchi Virali" presenti nella rete.

Il verbale di mediazione, in osservanza del DPR 513/07 e della Legge 59/97, può essere sottoscritto sia dal mediatore, dagli eventuali Avvocati, dai Rappresentanti muniti di delega e dalle parti mediante l'apposizione di "Firma Digitale", sempre che, eccettuati i mediatori già in possesso di "firma digitale" gli altri soggetti ne siano in possesso.

Il Responsabile e Garante della tenuta dei dati sensibili e della riservatezza degli stessi nonché la loro integrità è individuato nel Responsabile dell'Organismo.

V. Criteri e principi di redazione del regolamento

29. Principi generali e codice etico - Il presente regolamento è redatto in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 28/2010, n. 28 e dal D.M. 180/2010 e disciplina l'attività di mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali gestita, ai sensi e per gli effetti delle predette norme, dell'Organismo "Mediazioni Sapienza s.r.l."

L'attività dei mediatori iscritti a "Mediazioni Sapienza s.r.l." è, altresì, regolata dal Codice di condotta europeo dei mediatori.

In ogni caso, l'attività di "Mediazioni Sapienza s.r.l." e di chiunque collabori con essa è improntata al rispetto dei principi di legalità, riservatezza, indipendenza ed imparzialità.

"Mediazioni Sapienza s.r.l." adotta quale proprio codice etico il Codice di condotta europeo dei mediatori i cui principi si applicano alla stessa "Mediazioni Sapienza s.r.l." ed a chiunque vi operi o, comunque, collabori con essa.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010.



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010

VI. Allegati al regolamento

ALLEGATO A. - Tabella delle spese di mediazione (i.v.a. esclusa)

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000.....	Euro 65,00
da Euro 1.001 a Euro 5.000.....	Euro 130,00
da Euro 5.001 a Euro 10.000.....	Euro 240,00
da Euro 10.001 a Euro 25.000.....	Euro 360,00
da Euro 25.001 a Euro 50.000.....	Euro 600,00
da Euro 50.001 a Euro 250.000.....	Euro 1.000,00
da Euro 250.001 a Euro 500.000.....	Euro 2.000,00
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000....	Euro 3.800,00
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000..	Euro 5.200,00
Oltre Euro 5.000.000.....	Euro 9.200,00



"**MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l.**"

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010

ALLEGATO B. - Modello scheda di valutazione

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE E DELL'ATTIVITA' DEL MEDIATORE

Ai sensi dell'art. 7 D.M. 180/2010, il presente questionario di valutazione del servizio di mediazione e dell'attività del mediatore è sottoposto alle parti di ciascun procedimento di mediazione, al termine dello stesso.

Giudizio da esprimere con un punteggio che va da 1 (insufficiente) a 5 (ottimo).

Generalità della parte che compila il questionario: _____

1) Tipologia di mediazione cui si è preso parte: _____
[] volontaria [] obbligatoria [] delegata dal giudice [] clausola contrattuale

2) Voto di gradimento del servizio di mediazione di "Mediazione Sapienza s.r.l."
(sede di _____) 1[] 2[] 3[] 4[] 5[]

3) Giudizio complessivo su:

- Semplicità della procedura _____ 1[] 2[] 3[] 4[] 5[]
- Chiarezza e comprensibilità della modulistica _____ 1[] 2[] 3[] 4[] 5[]
- Trasparenza delle procedure _____ 1[] 2[] 3[] 4[] 5[]
- Comfort degli ambienti _____ 1[] 2[] 3[] 4[] 5[]
- Chiarezza delle informazioni ottenute _____ 1[] 2[] 3[] 4[] 5[]
- Precisione e completezza delle informazioni ottenute _____ 1[] 2[] 3[] 4[] 5[]
- Disponibilità e cortesia del personale _____ 1[] 2[] 3[] 4[] 5[]
- Riservatezza _____ 1[] 2[] 3[] 4[] 5[]

4) Giudizio sul mediatore _____

- Disponibilità e cortesia del personale del mediatore _____ 1[] 2[] 3[] 4[] 5[]
- Preparazione e professionalità del mediatore _____ 1[] 2[] 3[] 4[] 5[]
- Chiarezza espositiva _____ 1[] 2[] 3[] 4[] 5[]
- Imparzialità, indipendenza, neutralità _____ 1[] 2[] 3[] 4[] 5[]
- Riservatezza _____ 1[] 2[] 3[] 4[] 5[]

5) Come è venuto a conoscenza del servizio di "Mediazioni Sapienza s.r.l."?

6) Eventuali suggerimenti perché in futuro il servizio possa meglio rispondere alle Sue aspettative ed esigenze _____

Luogo _____ Data _____

Firma della parte che ha compilato il questionario _____

Pagina 15 di 18



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010

ALLEGATO C. - Codice europeo di condotta dei mediatori del 2 luglio 2004 (IT)

Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori possono spontaneamente aderire sotto la propria responsabilità. Il codice può essere applicato a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale. Anche le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono impegnarsi in tal senso, chiedendo ai mediatori che operano nel loro ambito di attenersi al codice di condotta.

Le organizzazioni possono dare informazioni sulle misure (quali formazione, valutazione e monitoraggio) assunte per favorire il rispetto del codice da parte dei singoli mediatori. Ai fini del codice di condotta, per mediazione si intende un procedimento, comunque definito o generalmente qualificato in ciascuno Stato membro, con cui due o più parti mirano a raggiungere un accordo per la risoluzione della controversia che li oppone, senza la pronuncia di una sentenza e con l'assistenza di un terzo (in prosieguo: "il mediatore").

L'adesione al codice di condotta non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano le singole professioni.

Le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono elaborare codici più dettagliati, adattati al proprio specifico contesto o ai tipi di servizi di mediazione che offrono, nonché a settori specifici come la mediazione familiare o quella relativa ai consumatori.

1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza. - I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina. - Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Onorari. - Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore. - I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010

2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

2.1. Indipendenza. - Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.

Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

2.2. Imparzialità. - Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura. - Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.

Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.

Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.



"MEDIAZIONI SAPIENZA s.r.l."

Organismo di Mediazione

Ente iscritto presso il Ministero di Giustizia al n. 478 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma dell'art. 16, D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010

3.2. Correttezza del procedimento. - Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione;
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

3.3. Fine del procedimento. - Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.